



COMUNE DI
CASTELLO D'ARGILE

Provincia di Bologna

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSOCIAZIONISMO E IL VOLONTARIATO LOCALE

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 28 del 28 aprile 2011**

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSOCIAZIONISMO E IL VOLONTARIATO LOCALE

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 -Principi

TITOLO II – ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 2 -Albo comunale delle Associazioni

Art. 3 -Requisiti per l'iscrizione

Art. 4 – Modalità di iscrizione

Art. 5 -Cancellazione dall'Albo

Art. 6 -Revisione

TITOLO III – CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 7 -Istituzione

Art. 8 -Finalità

Art. 9 -Organi della Consulta

Art. 10 -Assemblea dei delegati

Art. 11 -Comitato di Coordinamento

Art. 12 -Norme transitorie e finali

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 -Principi

Il Comune di Castello d'Argile, riconosce il ruolo dell'associazionismo e del volontariato come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile e intende valorizzarne la funzione, coerentemente con il principio costituzionale della sussidiarietà, considera la sua presenza sul territorio una risorsa fondamentale capace di rappresentare i bisogni dei cittadini e ne riconosce l'importanza sociale promuovendo idonee forme di collaborazione.

TITOLO II ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 2 – Albo comunale delle associazioni

Viene istituito l'Albo comunale delle Associazioni, così come previsto agli art. 3 e 37 dello Statuto Comunale.

L'iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni, consente ai soggetti iscritti di usufruire delle opportunità previste dai Regolamenti comunali (contributi in relazione alle disponibilità economiche previste annualmente nel bilancio, spazi, agevolazioni tariffarie ecc.), di stipulare convenzioni con il Comune per la realizzazione di attività nel loro ambito di intervento, accedere ai dati inerenti la propria attività in possesso dell'Amministrazione Comunale.

Art. 3 – Requisiti per l'iscrizione

Possono richiedere la registrazione all'Albo Comunale le Associazioni e le organizzazioni di volontariato locale rientranti nella definizione dell'art. 2 della L.R. 34/2002 e della successiva direttiva applicativa e ai sensi della L.R.12/2005, con sede nel territorio comunale ed operanti nelle seguenti aree di attività:

- Attuazione dei principi della pace, del pluralismo culturale e della solidarietà fra i popoli;
- Sviluppo della persona, favorendo in modo particolare l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione, alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali;
- Sostegno alla famiglia e alle responsabilità genitoriali, tutela e promozione dei diritti dei minori;
- Tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale, naturale e delle tradizioni locali;
- Ricerca e promozione culturale, etica e spirituale;
- Diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica e delle relazioni sociali;
- Sviluppo del turismo sociale;
- Promozione turistica di interesse locale;
- Tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti.

Possono altresì richiedere la iscrizione all 'Albo anche le Associazioni sportive che hanno ottenuto il riconoscimento del CONI, ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 28 maggio 2004 n. 136, convertito con modificazioni nella legge 27.7.2004 n. 186 "Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della Pubblica Amministrazione".

I requisiti per l'iscrizione sono i seguenti:

- sede (o sezioni staccate) nel territorio del Comune di Castello d'Argile;
- svolgimento della propria attività nel territorio comunale con continuità, nel rispetto delle finalità previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente e dello Statuto Comunale,
- non avere finalità di lucro;

- non essere partiti e movimenti politici, organizzazioni sindacali, associazioni di categoria o che tutelino gli interessi economici dei propri associati;
- essere caratterizzate da una struttura democratica, da organismi rappresentativi regolarmente costituiti e da gratuità nelle cariche associative;

Art. 4 – Modalità di iscrizione

La domanda di iscrizione, redatta su apposito modulo in regola con la normativa in materia di bollo, deve essere firmata dal Legale Rappresentante o dal Responsabile locale entro il 30 novembre di ciascun anno

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- Copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- Elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche sociali;
- Relazione dettagliata sull'attività svolta da cui risultino le finalità e i programmi che si intendono realizzare;
- copia dell'ultimo bilancio consuntivo

Entro il 30 giugno di ogni anno le Associazioni iscritte dovranno presentare una relazione sintetica delle attività svolte e copia del bilancio relativo all'anno precedente

Le sezioni locali di associazioni nazionali, regionali e provinciali debbono inoltre allegare dichiarazione dell'organo centrale competente, che attesti la loro autonomia nell'ambito dell'organizzazione o statuto del livello superiore in cui tale autonomia risulti dichiarata.

La registrazione viene effettuata dall'Area competente, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 3. Il procedimento di iscrizione deve concludersi con atto del Responsabile competente, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, fatta salva la sospensione dei termini per eventuale documentazione integrativa.

Entro 60 giorni dall'assunzione del provvedimento il Comune trasmette comunicazione di iscrizione all'associazione interessata e, per conoscenza, a Provincia e Regione.

Ogni variazione in merito ai requisiti deve essere comunicata al Comune.

Art. 5 – Cancellazione dall'Albo

La cancellazione dall'Albo comunale può avvenire per:

- richiesta da parte della stessa organizzazione;
- provvedimento motivato del Responsabile di Area per perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
- gravi disfunzioni nello svolgimento dell'attività o nell'utilizzo delle forme di sostegno.

Art. 6 – Revisione

L'Albo comunale delle Associazioni è soggetto a verifica periodica al fine di verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione.

Ogni 3 anni, il Comune invierà alle Associazioni registrate una scheda da compilare al fine di verificare la permanenza dei requisiti.

In caso di mancata risposta o di perdita dei requisiti si provvederà alla cancellazione dell'Associazione dopo averne dato comunicazione alla stessa.

TITOLO III

CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 7 – Istituzione

Il Comune di Castello d'Argile istituisce la "Consulta delle associazioni", impegnate in attività di solidarietà sociale, culturali, ambientali e ricreative, secondo quanto previsto agli art. 3 e 37 dello Statuto Comunale, fermo restando il pieno rispetto dell'autonomia di progettualità e di azione delle singole forme associative.

Il Comune di Castello d'Argile individua nella Consulta comunale delle Associazioni, lo strumento idoneo per la promozione e il coordinamento di attività ed iniziative capaci di realizzare, con i cittadini e le Istituzioni operanti sul territorio con analoghe finalità, le sinergie necessarie al perseguimento di obiettivi condivisi.

La Consulta si ispira ai principi sanciti dalla Costituzione, ai valori morali e civili di solidarietà, di collaborazione e di pace favorendo la crescita sociale e culturale dei cittadini con particolare attenzione alle fasce sociali più deboli e svantaggiate.

Alla Consulta possono aderire tutte le Associazioni iscritte all'Albo comunale su apposita istanza indirizzata al Responsabile dell'Area competente.

Il Comune di Castello d'Argile provvede a sostenere la Consulta impegnandosi, in particolare, a reperire una sede e a fornire il necessario supporto tecnico-organizzativo al fine di consentire il perseguimento delle finalità e delle funzioni indicate agli articoli successivi.

Art. 8 – Finalità

La Consulta svolge le seguenti funzioni:

- ruolo consultivo e propositivo nei confronti dell'Amministrazione Comunale;
- scambio reciproco di informazioni ed esperienze anche al fine di attivare programmi di collaborazione fra le Associazioni verso obiettivi generali comuni, nel rispetto delle specifiche esigenze e sensibilità culturali;
- coordinamento ed armonizzazione dei programmi annuali delle diverse Associazioni;
- promozione della partecipazione attiva dei cittadini alle associazioni presenti sul territorio.

Art. 9 – Organi della Consulta

Sono organi della Consulta:

- · L'Assemblea dei delegati
- · Il Comitato di Coordinamento

Art. 10 – Assemblea dei delegati

L'Assemblea dei delegati è il massimo organo decisionale della Consulta.

E' composta da due delegati (uno effettivo ed uno supplente) designati da ciascuna delle associazioni che hanno aderito alla Consulta. I membri supplenti possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto. In caso di assenza, i membri effettivi sono sostituiti dai supplenti con pienezza di diritti. Non sono ammesse deleghe.

Ogni Associazione può sostituire in qualsiasi momento i propri rappresentanti (effettivo e supplente) inviando apposita comunicazione scritta all'Ufficio comunale competente.

Il Sindaco o Assessore o funzionario delegato, sono invitati permanenti senza diritto di voto.

Su invito del Comitato di coordinamento, possono essere ammessi a partecipare, senza diritto di voto, rappresentanze esterne alla Consulta ai fini di consultazione, promozione ed integrazione dei programmi.

L'Assemblea elegge al suo interno il Comitato di Coordinamento.

Spetta all'Assemblea determinare le direttive generali e i programmi di attività, esprimere pareri e verificarne l'attuazione da parte del Comitato di Coordinamento.

L'Assemblea si riunisce di norma almeno 2 volte nell'anno su convocazione del Comitato di coordinamento di cui al successivo art. 11.

La convocazione dell'Assemblea può altresì essere disposta dal Sindaco o Assessore competente o richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti.

Le sedute dell'Assemblea sono valide, in prima convocazione, quando sono presenti la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto; in seconda convocazione è sufficiente 1/3.

Le sedute sono presiedute dal Coordinatore della Consulta. In caso di sua assenza, assume la presidenza dell'Assemblea il Vice Coordinatore o altro componente del Comitato di Coordinamento. La validità delle decisioni è acquisita con voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto.

Art. 11 – Comitato di Coordinamento

Il Comitato di Coordinamento è composto da 3 membri eletti dall'Assemblea dei delegati secondo criteri di rappresentatività dei diversi settori dell'associazionismo e dura in carica 3 anni.

Il Comitato nomina al proprio interno il Coordinatore, il Vice Coordinatore e il Segretario.

Il Comitato è l'organo di coordinamento della Consulta e lo strumento per realizzare gli orientamenti e le proposte scaturite dall'Assemblea.

Nell'esercizio delle proprie funzioni i componenti del Comitato di Coordinamento hanno diritto all'accesso agli atti amministrativi necessari al corretto espletamento dell'attività.

Il Coordinatore rappresenta la Consulta nei rapporti con l'Amministrazione comunale e con i terzi. In caso d'impedimento è sostituito dal Vice Coordinatore.

Il Segretario cura la tenuta dei verbali e il deposito degli atti e documenti da sottoporre alla Consulta. Copia dei verbali è trasmessa, a cura del Segretario, all'Amministrazione Comunale affinché provveda ad inviarlo a tutti i delegati dell'Assemblea.

Al termine di ogni anno verrà redatta sintetica relazione sull'attività svolta, da sottoporre alla Giunta Comunale.

Art. 12 – Norme transitorie e finali

Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, alle associazioni presenti sul territorio comunale verrà inviata apposito modulo per la domanda di iscrizione nonché per l'adesione alla Consulta.

L'Assemblea dei delegati, in fase di prima applicazione del presente regolamento, è convocata e presieduta dal Sindaco o Assessore delegato.

Il presente Regolamento sostituisce integralmente il titolo IV del Regolamento degli Istituti di Partecipazione approvato con delibera C.C. del 13/03/1995.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente ed in particolare alla legge regionale n. 34/2002 "Norme per la valorizzazione della Associazioni di promozione sociale" e successiva direttiva attuativa.